



*Napoli, 13 Novembre 2015*

*Dott.ssa A. Cuccaro – dott.ssa M. Caputo*



## **PRINCIPIO DI REVISIONE (SA ITALIA) 720 B**

**LA RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO  
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE  
RELATIVAMENTE ALL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO  
SULLA COERENZA**



Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nelle relazioni degli organi di governo societario con il bilancio.



Il principio n. 720 tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione.

il giudizio del revisore non riguarda le altre informazioni e il revisore non è responsabile della loro correttezza. Tuttavia il revisore le legge criticamente, in quanto l'attendibilità del bilancio può essere inficiata da incoerenze tra dati del bilancio e altre informazioni



Incoerenza: “altre informazioni” che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio. Un’incoerenza significativa può far sorgere dubbi sugli elementi probativi acquisiti

Se dalla lettura il revisore identifica un’incoerenza significativa, deve determinare se sia necessaria apportare modifiche al bilancio o alle “altre informazioni”



La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione nonché del relativo contenuto in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori.

Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio sulla base delle procedure svolte.



Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano da 1° gennaio 2015 o successivamente.



## **Contenuto della relazione sulla gestione Art. 2428 cc**

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.



L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.





Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;



## **Dati di natura finanziaria**

- Bilanci riclassificati
- Indicatori di risultato
- Rapporti con parti correlate
- Informazioni su azione proprie
- Informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio


Dati di natura non finanziaria

Portafoglio ordini





## Quote di mercato





## Tasso di soddisfazione della clientela

Tasso di soddisfazione clienti





## Competitors

### Analisi dei competitors

Azienda	Attuale quota di mercato	N. Anni dall'ultima innovazione	Innovazioni attese	Capacità innovativa
e-Tech	40%	3	Possibile	●
C-Tech	30%	5	Possibile	●
D-Tech	25%	6	Possibile	●
e-Tech	5%	10	No	●

Legenda: ● Livello alto ● Livello basso



## **Procedure di revisione da attuare**

Nell'effettuare i riscontri il revisore non ha alcun obbligo di verifica in merito all'eshaustività e alla correttezza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione.

Il revisore utilizza il livello di significatività utilizzato nello svolgimento della revisione contabile del bilancio e definito in fase di pianificazione.



Incoerenza: presenza di informazioni che contraddicono quelle contenute nel bilancio

Incoerenza significativa: incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso

Incoerenza significativa e pervasiva: incoerenza che, oltre ad essere significativa si riferisce ad aspetti fondamentali per la comprensione di informazioni sulla relazione sulla gestione.





Giudizio di non coerenza in caso di incoerenza significative pervasive nell'ambito di un giudizio positivo sul bilancio?